

COMUNICAZIONE N. 109

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Cari Presidenti,

in relazione alla Comunicazione n.107/2020 la Federazione ha ricevuto una serie di richieste in merito alla valutazione della non applicabilità della disposizione di cui all'art.107 del decreto legge 18/2020 che stabilisce la proroga dell'approvazione del conto consuntivo 2019 al 30 giugno 2020 per quegli OMCeO che hanno adottato un regolamento di contabilità in cui il termine di approvazione del consuntivo è fissato entro il 31/12 in un'unica assemblea degli iscritti e a tale proposito si comunica quanto segue.

Alcuni regolamenti di contabilità adottati in anni precedenti dagli Omceo non hanno recepito le disposizioni del DPR 97/2003 in quanto la FNOMCeO ha, a suo tempo, dato indicazioni che potesse essere adottato "su base volontaristica" in quanto gli Ordini professionali non rientravano nell'ambito della disciplina di cui alla Legge n.70/75.

L'analisi successiva della questione ha evidenziato che sia il DPR 68/1986, con il quale è stata sancita l'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli Ordini professionali a quello degli enti di cui alla Legge n.70/75, sia la lettura sistematica delle norme che si sono succedute in quegli anni hanno, di fatto, esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.70/75 e conseguentemente del DPR 97/2003 a tutti gli enti pubblici non economici (vedi tra tutte l'art.13 della Legge 70/75) che, pertanto, non sono rimaste confinate nell'ambito ristretto dei soli enti direttamente richiamati.

La Federazione da un anno a questa parte è intervenuta sul punto in questione dando ripetutamente indicazione, per gli Ordini che hanno adottato nei loro regolamenti un'unica riunione assembleare di approvazione dei bilanci, della necessità che la medesima

OGGETTO: Differimento termini
approvazione rendiconto - chiarimenti
Comunicazione 107/2020.

sia fissata entro aprile dell'anno, ai sensi dell'art.38 del DPR 97/2003 recante "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n.70" anziché entro il 31/12.

Nello specifico la norma stabilisce che il conto consuntivo sia approvato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norma di legge o da disposizione statutaria.

Pertanto, un regolamento che non rispetta tali termini, come recentemente ribaditi dalla Federazione nelle Comunicazioni 112 e 114 del 2019, deve essere revisionato in quanto le norme regolamentari devono rispettare le disposizioni di legge di rango superiore dettate in materia di contabilità degli enti pubblici non economici.

Coerentemente l'art.107 del decreto legge 17.03.2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19" ha, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti pubblici, stabilito che il termine di adozione del rendiconto relativo all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici destinatari del D. Lgs. 31 maggio 2011, n.91.

Ciò considerato la FNOMCeO, nel compito di indirizzo e coordinamento attribuitole dalla legge, raccoglie le istanze degli Ordini territoriali e, a tale proposito, ha formalmente richiesto al Ministero della Salute di presentare un emendamento per un ulteriore differimento dei termini amministrativo-contabili ma deve necessariamente fornire indirizzi che trovino il loro fondamento nelle disposizioni di legge.

Pertanto la Federazione non può non ribadire quanto evidenziato nelle Comunicazioni 112 e 114/2019 e 107/2020 sottolineando altresì, che, superata la fase emergenziale, la modalità adottata da alcuni Omceo di convocare una sola riunione assembleare per l'approvazione di entrambi i bilanci, di previsione e consuntivo, non potrà in alcun modo essere fissata entro il 31/12 ma dovrà essere stabilita entro il 30/04 nel rispetto della normativa di legge vigente.

Si coglie l'occasione per comunicare a tutti gli Omceo che il Comitato Centrale ha deciso di stanziare a favore degli Ordini un contributo complessivo di €. 1.000.000,00 a sostegno dell'emergenza COVID19.

Tanto premesso si suggerisce di prevedere in sede di assestamento di bilancio, due capitoli correlati, uno in entrata ed uno in uscita di pari stanziamento.

Si rappresenta che l'ammontare del finanziamento sarà determinato nel seguente modo:

- un importo fisso pari ad € 5.000,00 per tutti gli OMCeO;
- un importo variabile pari ad € 1,00 per ogni iscritto negli Albi alla data certificata del 31.12.2019.

Si informa altresì che le specifiche relative alle modalità di richiesta del beneficio in argomento e alle tipologie di spese ammissibili saranno successivamente illustrate in una apposita comunicazione della FNOMCeO.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in proposito e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005